

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830

Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

A relazione dell'Assessore De Santis:

La legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*" ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*".

In particolare, è stato inserito il Capo V *bis* (*Vendite occasionali su area pubblica*) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 *bis* a 11 *quinquies*, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 1. appartenenti al settore merceologico non alimentare,
 2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
 3. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

Alla Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di commercio, è demandata, ai sensi dell'art. 11 *quinquies* c. 1 e 2 e nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della L.R. 28/1999 s.m.i., la competenza a svolgere:

- attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e la distribuzione territoriale dei mercatini,
- attività di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni di cui al Capo V *bis*, da realizzarsi, in particolare, mediante la creazione di una banca dati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, finalizzata a censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini in ambito regionale e la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni ai sensi dell'art. 11 *quater*, c. 2, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 11 *quinquies* c. 3 prevede inoltre la competenza della Giunta regionale ad adottare i criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.

Dato atto che la materia dei mercatini con partecipazione dei venditori occasionali cosiddetti "*hobbisti*" presenta elementi intrinseci di criticità, in quanto caratterizzata da spinte fortemente contrastanti fra i soggetti coinvolti.

Nel corso dell'esperienza applicativa è infatti da sempre emerso il chiaro dualismo di interessi fortemente contrapposti che caratterizzano la questione dei mercatini, rendendone particolarmente ardua la soluzione, quantomeno sul territorio piemontese:

1. da un lato l'interesse degli *hobbisti*, potenzialmente tutti i cittadini, che rivendicano maggiore snellezza amministrativa e la natura non commerciale della loro attività, cui si associa l'interesse

dei Comuni a promuovere i mercatini, in quanto innegabili fonti di attrattività e richiamo per la promozione del territorio;

2. dall'altro l'interesse dei commercianti professionali in regola, muniti di autorizzazione ed iscrizione al registro delle imprese, che lamentano il carattere spesso incontrollato dell'attività dei cosiddetti "hobbisti", con i prevedibili risvolti sulle dinamiche della concorrenza.

Per le motivazioni suindicate, nell'ambito della consueta collaborazione e partecipazione ai processi decisionali, è stato garantito, nella predisposizione della presente deliberazione, il confronto con le componenti coinvolte.

Nello specifico le amministrazioni locali, attraverso le rappresentanze ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali e UNCEM e attraverso un campione significativo di alcuni Comuni rivelatisi, nel corso dell'esperienza applicativa, particolarmente interessati dal fenomeno dei mercatini con partecipazione di "hobbisti", le Pro Loco, le Associazioni di categoria del commercio, sono stati invitati dapprima a rappresentare le rispettive problematiche e poi a confrontarsi sui principi e sui contenuti di maggiore dettaglio del presente documento, nel corso della sua elaborazione e preliminarmente alla sua approvazione.

Tenuto conto inoltre del ruolo strategico rappresentato, per una efficace applicazione della presente normativa, dai necessari chiarimenti sul regime fiscale a carico dei venditori occasionali, oltre che sul regime del bollo connesso alla richiesta e al rilascio del tesserino regionale, apposita richiesta di consulenza giuridica è stata rivolta alla competente Agenzia delle Entrate: il conseguente parere sarà reso noto tempestivamente con apposita comunicazione della struttura regionale competente in materia di commercio.

Rilevata la necessità di provvedere all'adozione della disciplina di attuazione di cui al succitato art. 11 *quinquies*, c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i., per garantire, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza nel riparto delle funzioni istituzionali fra Regione e Comuni, un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale delle nuove disposizioni, evitando nel contempo che differenti, frammentarie discipline comunali producano elementi di distorsione delle dinamiche della concorrenza, oltre ad una evidente violazione del principio di uguaglianza in ambito regionale.

Rilevata inoltre l'opportunità, per le medesime motivazioni, di adottare una bozza di modulistica tipo e di un modello unico regionale di tesserino per un utilizzo coordinato da parte dei Comuni.

Per quanto premesso,

Vista la L.R. 28/1999 s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo V *bis*;

dato atto che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 11 *quinquies*, c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. ed al fine di coordinare l'applicazione sul territorio regionale della nuova disciplina delle vendite occasionali nei mercatini,

acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali nella seduta del 23 aprile 2018,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 11 quinquies, comma 3 della Legge regionale 28/1999 s.m.i., i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che le competenze, nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX e ai sensi del disposto dell'art. 11 *quinquies*, commi 1 e 2 della L.R. 28/1999 s.m.i., inerenti le seguenti attività:

- il monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale;
- l'acquisizione dei dati relativi ai venditori occasionali e alla loro partecipazione ai mercatini mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni ai fini:
 - dell'inoltro all'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza;
 - delle opportune verifiche e iniziative in sede regionale per la corretta applicazione delle nuove disposizioni regionalisono demandate al Settore regionale competente in materia di commercio;

di demandare al dirigente del Settore regionale competente in materia di commercio l'adozione:

- del modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale;
- della modulistica tipo relativa:
 - a) alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
 - b) alla manifestazione di interesse per la singola partecipazione al mercatino;
 - c) all'elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali, per ogni singola partecipazione al mercatino;
- di ogni disposizione attuativa di ulteriore dettaglio che si renda necessaria per una maggiore efficacia operativa delle nuove disposizioni regionali.

Di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**ART. 11 QUINQUIES, COMMA 3 DELLA L.R. 28/1999 S.M.I.
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE NEI
MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO,
L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA.**

CAPO I

OGGETTO E PRINCIPI

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Con la presente deliberazione si definiscono, ai sensi dell'art. 11 *quinquies* c. 3 della Legge regionale 28/1999 s.m.i. e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V *bis* della medesima, i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche definite, ai sensi dell'art. 27, c. 1 lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*) s.m.i., come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Detta attività, a norma dell'art. 11 *bis* c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i., non costituisce attività di commercio.

1.2 Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa:

- a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.;
- b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

2. Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

2.1 Ai fini dei presenti criteri, i "mercatini" di cui all'art. 11 *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i., aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali, definiti dall'art. 11 *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i. .

2.2 I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Possono altresì essere realizzati in modo autonomo.

2.3 I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

2.4 I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V *bis* della L.R. 28/99 s.m.i., della presente deliberazione e della normativa in sede locale.

2.5 I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:

- a) **mercato di iniziativa comunale:** il mercato è individuato e gestito direttamente dal Comune;
- b) **mercato di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo:** il mercato è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
- c) **mercato di iniziativa di soggetti terzi** (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.

2.6 La formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i., l'esercizio dell'attività di vendita

occasionale ai venditori occasionali, cui non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini di cui alla presente deliberazione.

3. Funzioni comunali

3.1 Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali.

3.2 I soggetti pubblici o privati possono assumere l'iniziativa per la realizzazione dei mercatini, presentando apposito progetto soggetto ad approvazione da parte del Comune.

3.3 A tale fine il Comune adotta "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

3.4 Ai sensi dell'art. 11 *quater* c. 2 della L.R. 28/1999 s.m.i., i Comuni inviano alla Regione i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio.

3.5 I Comuni e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.

3.6 Permangono in ogni caso in capo al Comune le funzioni relative a:

- a) rilascio e ritiro dei tesserini;
- b) individuazione e disciplina o approvazione del mercatino;
- c) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
- d) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti.

E' fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti.

4. Venditori occasionali

4.1 I venditori occasionali sono tipicamente individuati dall'art. 11 *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i. come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:

- di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

4.2 I venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.

4.3 Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

4.4 L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 11 della L.R. 28/1999 s.m.i., non può essere rilasciata ai venditori occasionali a completamento della loro attività di vendita occasionale. E'

riservata per contro alle imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che necessitino dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica e qualora non intendano munirsi di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica a titolo permanente.

CAPO II

ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI

1. Richiesta del tesserino

1.1 Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino al:

- a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

1.2 La domanda, soggetta a bollo, deve contenere:

- a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);
- b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – Testo A*) s.m.i.;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:
 - 1) la propria condizione di venditore occasionale,
 - 2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
 - 3) che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

1.3 Alla domanda dovrà essere allegata almeno una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

1.4 Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e da la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.

1.5 Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

1.6 In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della L.R. 28/1999 s.m.i., il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.

1.7 Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.

1.8 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio dello stesso un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.

2. Tipologia di beni posti in vendita

2.1 I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;

c) sono beni propri.

2.2 Per “beni propri” si intende:

- a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:
 - 1) “capi di abbigliamento”;
 - 2) “articoli di ferramenta”;
 - 3) “articoli di cancelleria”;
 - 4) “vasellame”.
- b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

3. Modalità di partecipazione al mercatino

3.1 Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, entro i termini previsti dalla normativa locale, inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.

3.2 Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

3.3 Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.

3.4 All'interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi.

3.5 La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

3.6 L'elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale.

3.7 Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

3.8 Il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale.

3.9 Possono partecipare ai mercatini solo coloro che hanno adempiuto alle formalità previste in sede locale.

4. Adempimenti durante la vendita

4.1 Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti.

4.2 Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

4.3 L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e la dichiarazione previste alle lettere b) e c) del punto 1.2 del presente Capo. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4.4 I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

4.5 Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

4.6 L'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

CAPO III

COMPETENZE COMUNALI

1. Rilascio e ritiro dei tesserini

1.1 Il Comune competente ai sensi del punto 1.1 del Capo II rilascia il tesserino per la vendita occasionale ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della domanda di cui al punto 1.2 del Capo II.

1.2 Il Comune disciplina le modalità e le tempistiche per la richiesta e il rilascio dei tesserini.

1.3 Preventivamente al rilascio del tesserino il Comune verifica sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.

1.4 A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

1.5 Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della medesima legge.

1.6 Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.

1.7 A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

1.8 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato di cui al Capo II punto 1.8, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

1.9 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, i Comuni effettuano ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 *ter* della L.R. 28/1999 s.m.i., come previsto dall'art. 11 *quater* della legge medesima.

2. Individuazione e disciplina del mercatino di iniziativa comunale

2.1 La formale individuazione e disciplina da parte del Comune del mercatino di iniziativa comunale è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali.

2.2 Nel caso di **mercatino di iniziativa comunale con gestione diretta del Comune**, nell'atto di individuazione e disciplina sono indicati:

- a) la denominazione del mercatino;
- b) il luogo di svolgimento;
- c) la data/le date di svolgimento;
- d) l'orario di svolgimento;

- e) l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
- f) l'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
- g) la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
- h) le forme di pubblicità;
- i) le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
- j) i criteri di assegnazione degli spazi;
- k) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
- l) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
- m) gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V *bis* della L.R. 28/1999 s.m.i.;
- n) gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

2.3 Qualora il mercatino sia di **iniziativa comunale, con affidamento di funzioni a soggetti terzi, pubblici o privati**, nell'atto di individuazione e disciplina, oltre a quanto previsto al punto 2.2, il Comune individua il soggetto delegato, specificando le attività amministrative e gestionali oggetto di delega quali ad esempio la ricezione delle manifestazioni di interesse, l'assegnazione degli spazi, la vidimazione del tesserino, la ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita, il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.

2.4 In entrambi i casi, ulteriori disposizioni possono essere previste dal Comune in sede locale.

3. Approvazione del mercatino di iniziativa di soggetti terzi

3.1 Il Comune, adotta "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento ed eguaglianza, avendo cura di stabilire i limiti dell'attività del soggetto proponente.

3.2 La formale approvazione da parte del Comune del progetto del proponente è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati.

3.3 Nel caso di mercatino di **iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati**, nel progetto, redatto secondo le norme in sede locale, il soggetto proponente dovrà indicare in particolare quanto previsto al punto 2.2 del presente Capo.

3.4 Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.

3.5 Ulteriori disposizioni possono essere previste dal Comune in sede locale.

4. Gestione del mercatino

4.1 In relazione alla tipologia di iniziativa assunta per la realizzazione del mercatino, lo stesso può essere gestito:

- a) direttamente dal Comune, in tutti i suoi aspetti;
- b) da un delegato del Comune;
- c) dal soggetto proponente.

4.2 Nel caso di affidamento della gestione del mercatino o di gestione da parte del soggetto proponente, il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera

analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.

4.3 I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

4.4 Il Comune esercita l'attività di controllo sull'attività svolta dai soggetti di cui ai punti precedenti.

5. Trasmissione dati alla Regione

5.1 Ai fini del monitoraggio, nonché per le verifiche in sede regionale, i Comuni sono tenuti alla trasmissione dei dati alla Direzione Regionale competente in materia di commercio, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, secondo precise modalità e scansioni temporali.

5.2 Il Comune può delegare le suddette funzioni anche a soggetti diversi da quelli delegati alla gestione del singolo mercatino.

5.3 Il Comune, in caso di delega delle funzioni di trasmissione dei dati, comunica preventivamente alla Regione le generalità del soggetto delegato.

5.4 I **dati sui mercatini** che si svolgono sul territorio comunale devono pervenire, alternativamente:

- a) annualmente, nel caso di programmazione annuale del calendario di svolgimento dei mercatini;
- b) entro il giorno precedente la prima giornata di svolgimento, nel caso in cui il mercatino non sia inserito nella programmazione annuale.

5.5 I dati devono contenere:

- a) l'indicazione del Comune di riferimento;
- b) la denominazione del mercatino;
- c) la data/le date di svolgimento del mercatino;
- d) il luogo di svolgimento del mercatino.

5.6 Al fine di aggiornare la banca dati dei venditori occasionali, i **dati relativi ai soggetti partecipanti** al mercatino devono pervenire entro i dieci giorni successivi alla singola partecipazione allo stesso e devono contenere:

- a) cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;
- b) data di partecipazione;
- c) comune sede del mercatino;
- d) denominazione del mercatino.

5.7 I dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di revoca dei tesserini devono pervenire tempestivamente, al momento del rilascio e revoca.

5.8 I **dati relativi ai rilasci** dei tesserini contengono:

- a) l'indicazione del Comune di riferimento;
- b) cognome e nome e codice fiscale del soggetto a cui è stato rilasciato il tesserino;
- c) numero del tesserino;
- d) data di rilascio.

5.9 I **dati relativi alle revoche** dei tesserini contengono:

- a) l'indicazione del Comune di riferimento;

- b) cognome e nome e codice fiscale del soggetto a cui è stato revocato il tesserino;
- c) numero del tesserino;
- d) data di rilascio
- e) data di revoca.

5.10 Ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di trasmissione dei dati sono individuate dalla struttura regionale competente in materia di commercio.

CAPO IV COMPETENZE REGIONALI

1. Monitoraggio

1.1 La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle funzioni di cui al Capo IX della L.R. 28/1999 s.m.i., svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale.

1.2 A tal fine la Regione raccoglie i dati trasmessi dai Comuni sui mercatini che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a:

- a) Comune di svolgimento del mercatino;
- b) denominazione del mercatino;
- c) data/date di svolgimento del mercatino;
- d) luogo di svolgimento del mercatino.

1.3 La Regione, oltre che ai fini di monitoraggio e statistici, può prevedere la pubblicazione dei dati relativi ai mercatini sul sito istituzionale dell'Ente, anche al fine di promuovere il territorio.

2. Istituzione della banca dati dei venditori occasionali

2. E' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale.

2.1 Le informazioni sui venditori occasionali, fornite dai Comuni, o dal soggetto delegato, a seguito di ogni singola partecipazione al mercatino, contengono:

- a) cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale;
- b) data di partecipazione al mercatino;
- c) Comune sede del mercatino;
- d) denominazione del mercatino.

2.2 Tali dati sono raccolti ed elaborati dalla Regione e messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

3. Verifica e controllo

3.1 La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui al Capo VIII della L.R. 28/1999 s.m.i., svolge attività di verifica e controllo per il rispetto delle prescrizioni contenute al Capo V *bis* della L.R. medesima.

3.2 In particolare, attraverso la raccolta e sistematizzazione dei dati trasmessi dai Comuni o loro delegati, verranno monitorate le informazioni su:

- a) rilascio dei tesserini;
- b) revoca dei tesserini;
- c) superamento del numero massimo di presenze consentite da parte dei venditori occasionali.

3.3 I Comuni potranno accedere a tali informazioni, previo accreditamento, secondo le modalità e tempistiche definite dalla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino

4.1 E' demandata alla struttura regionale competente in materia di commercio l'adozione:

- a) del modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale;

b) della modulistica tipo relativa:

- 1) alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
- 2) alla manifestazione di interesse per la singola partecipazione ad ogni mercatino;
- 3) all'elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali, per ogni singola partecipazione al mercatino

al fine di garantire un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale.

4.2 In base alle esigenze e peculiarità a livello locale, la modulistica tipo può essere integrata dai Comuni.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entrata in vigore

1.1 La presente deliberazione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Adeguamento alla normativa regionale

2.1 I Comuni adeguano le manifestazioni esistenti con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali, attraverso la loro formale individuazione e disciplina o approvazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

2.2 Fino a tale adeguamento, si applicano alle manifestazioni esistenti le previgenti disposizioni relative, in particolare, alla possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea.

2.3 Decorso il termine dei centoventi giorni, senza che il Comune abbia adeguato le manifestazioni esistenti alle nuove disposizioni regionali, ai venditori occasionali non potrà più essere consentito l'esercizio dell'attività di vendita nelle suddette manifestazioni.

3. Ulteriori disposizioni

3.1 Ulteriori disposizioni attuative di maggiore dettaglio possono essere adottate dalla struttura regionale competente in materia di commercio, per una maggiore efficacia operativa della nuova normativa in materia di vendite occasionali su area pubblica.

3.2 Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, i Comuni possono adottare apposite disposizioni di integrazione ed attuazione.